Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 8 maggio 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 107-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1984, n. **1189.**

Istituzione di un consolato generale di prima categoria in Gedda (Arabia Saudita).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 2 settembre 1985 è istituito in Gedda (Arabia Saudita) un consolato generale di prima categoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1984

PERTINI

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1985
Registro n. 6 *Esteri, foglio n.* 202

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 aprile 1985.

Autorizzazione al presidio ospedaliero di Vicenza U.S.L. n. 8 all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la istanza presentata dal presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 8, presidio ospedaliero di Vicenza, in data 17 settembre 1982 intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 30 maggio 1984;

Sentito il parere favorevole espresso dalla III sezione del Consiglio superiore di sanità in data 26 febbraio 1985;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero di Vicenza è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico debbono essere eseguite nelle sale operatorie della divisione oculistica del presidio ospedaliero di Vicenza.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Amidei prof. Bruno, primario di ruolo della divisione oculistica del presidio ospedaliero di Vicenza;

Trivellato dott. Alberto, aiuto della divisione oculistica del presidio ospedaliero di Vicenza;

Pedrotti dott. Massimo, aiuto di ruolo della divisione oculistica del presidio ospedaliero di Vicenza;

Zaffaina dott. Angelo, assistente di ruolo della divisione oculistica del presidio ospedaliero di Vicenza;

Gabella dott. Mario, assistente presso la divisione oculistica del presidio ospedaliero di Vicenza;

Arnaldi dott. Renato, assistente presso la divisione oculistica del presidio ospedaliero di Vicenza;

Carlotto dott. Alberto, assistente presso la divisione oculistica del presidio ospedaliero di Vicenza.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente del comitato di gestione della U.S.L. n. 8 di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1985

Il Ministro: DEGAN

(2331)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 febbraio 1985.

Modificazione al decreto ministeriale 3 ottobre 1983 relativo a criteri e modalità per la concessione dei contributi in conto interessi sui mutui per l'edilizia universitaria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 25 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con il quale è stata autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione del limite di impegno di lire 15 miliardi per la concessione dei contributi previsti dall'art. 10 della legge 6 marzo 1976, n. 50, al fine di consentire alle università ed alle istituzioni universitarie di cui all'art. 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641, l'accensione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per il completamento delle opere in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 526;

Visto l'art. 10 della richiamata legge n. 50 che, tra l'altro, prevede al terzo comma che sui mutui allo uopo contratti può essere concesso un contributo nel pagamento degli interessi secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con quello della pubblica istruzione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con quello della pubblica istruzione, in data 3 ottobre 1983, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1983, registro n. 46 Tesoro, foglio n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 24 novembre 1983, con il quale sono stati stabiliti criteri e modalità per la concessione dei contributi in conto interesse sui mutui per l'edilizia universitaria;

Visto in particolare l'art. 4, secondo comma, del predetto decreto il quale prevede che gli interessi di preammortamento se dovuti saranno corrisposti alla Cassa depositi e prestiti, a richiesta della stessa dal Ministero della pubblica istruzione, a valere sul suindicato limite di impegno, unitamente al pagamento della prima rata;

Considerata l'opportunità, per motivi tecnici connessi alla gestione contabile dei predetti limiti di impegno, che gli interessi di preammortamento, se dovuti, vengano corrisposti alla Cassa depositi e prestiti direttamente dalle università e istituzioni universitarie;

Considerato che il Ministero della pubblica istruzione ha espresso la prescritta intesa con nota numero 1191 del 5 novembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 4 del decreto del Ministro del tesoro, di intesa con quello della pubblica istruzione, del 3 ottobre 1983, citato nella premessa, è modificato come segue:

« Gli interessi di preammortamento, se dovuti, saranno corrisposti alla Cassa depositi e prestiti, a richiesta della stessa, dalle università e istituzioni universitarie unitamente al pagamento della prima rata ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1985
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 17

(2364)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 aprile 1985.

Misure dell'assegno giornaliero dei lavoratori e dei contributi per il personale dirigente dei cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana nel periodo 1° luglio 1985-30 giugno 1987.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 59 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 6 agosto 1975, n. 418, che prevedono l'aumento ogni biennio, a decorrere dal 1° luglio 1977, in misura percentuale pari alle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT sia dell'importo dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri e sia dei contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa del capo-cantiere e del vice-capocantiere, assunti dagli enti gestori;

Visto l'art. 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418, con il quale sono determinate, nella misura globale del 30,12 %, le aliquote contributive degli oneri sociali per la tutela previdenziale ed assistenziale assicurata ai lavoratori dei cantieri;

Considerato che al disposto degli articoli 1 e 3 della predetta legge n. 418/75 per i bienni luglio 1977-giugno 1979 e luglio 1979-giugno 1981, nonché per il biennio luglio 1981-giugno 1983 è stata data esecuzione, rispettivamente, con il decreto ministeriale 12 dicembre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1978), con il decreto ministeriale 28 giu-

gno 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1979), e con il decreto ministeriale 5 maggio 1981;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1983 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 luglio 1983), che per il periodo 1° luglio 1983-30 giugno 1985, ha fissato in L. 10.175 l'importo dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri ed in L. 27.130 e L. 23.740 giornaliere i contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale ed assicurativa, rispettivamente, per il capo-cantiere e per il vice-capocantiere;

Visto il bollettino mensile dell'ISTAT n. 1 del gennaio 1985 recante la tavola n. 13 + 5 dei numeri indici del costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni nei settori dell'industria, commercio, agricoltura e credito ed effettuati i necessari calcoli, tenuto conto del cambiamento delle variazioni delle basi agosto/ottobre 1974 = 100 e agosto/ottobre 1982 = 100, calcoli il cui risultato finale reca un aumento percentuale medio del costo della vita nell'ultimo biennio (1983-84) pari al 29,18 %;

Visto l'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che ha disposto la soppressione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888 (Bilancio di previsione dello Stato per il 1985);

Considerato che occorre procedere per il biennio 1° luglio 1985-30 giugno 1987, all'adeguamento dell'assegno giornaliero per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana, nonché dei contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa del capo-cantiere e del vice-capocantiere;

Considerato altresì che, sulla base della predetta percentuale ottenuta (29, 18%), l'aumento dell'assegno giornaliero previsto per i lavoratori avviati ai cantieri è di L. 2.970, mentre l'aumento dei contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa del capo-cantiere e del vice-capocantiere è, rispettivamente, di L. 7.915 e L. 6.925;

Decreta:

Art. 1.

Per i lavoratori avviati ai cantieri di lavoro, di rimboschimento e sistemazione montana, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni — nel periodo dal 1° luglio 1985 al 30 giugno 1987 — l'assegno giornaliero aumenta da L. 10.175 a L. 13.145, ferma restando al 30,12 % la misura globale degli oneri sociali, così come previsto dall'art. 2 della legge n. 418/1975.

Art. 2.

La misura del contributo per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale ed assicurativa del capo-cantiere e del vice-capocantiere, assunti dagli enti gestori, per il periodo dal 1° luglio 1985 al 30 giugno 1987, aumenta, rispettivamente, da L. 27.130 a L. 35.045, da L. 23.740 a L. 30.665 giornaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1985

p. *Il Ministro*: CONTI

(2332)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 6 febbraio 1985, n. **168**.

Autorizzazione all'associazione « Anni verdi », in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 168. Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'associazione « Anni verdi », in Roma, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 890.000.000, un immobile sito in Roma, località Torre Angela, via Dionisio numeri 82-94.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1985
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 246

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Finlandia, con annesso, firmato a Helsinki il 16 novembre 1981.

In data 4 aprile 1985, in base ad autorizzazione disposta con legge 19 novembre 1984, n. 951, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 1985, si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo sui servizi aerei tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Finlandia, con annesso, firmato ad Helsinki il 16 novembre 1981.

In conformità all'art. 17 dell'accordo, che prevede l'entrata in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data dell'ultima notifica, esso entrerà in vigore il giorno 3 maggio 1985.

(2394)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 4 maggio 1985 Loretti Luigi, nato a Firenze il 6 agosto 1915, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

(2409)

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria

Con decreto ministeriale 16 aprile 1985 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Alessandria.

(2411)

MINISTERO DEL TESORO

N. 84

Corso dei cambi del 2 maggio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2013 —	2013 —	2013,50	2013 —	2013,50	2013,50	2014 —	2013 —	2013 —	2013 —
Marco germanico	637,800	637,800	638,50	637,800	636,37	637,80	637,850	637,800	637,800	637,80
Franco francese	209,180	209,180	209 —	209,180	209 —	209,05	209,020	209,180	209,180	209,18
Fiorino olandese	564,500	564,500	565,15	564,500	564,50	564,60	564,800	564,500	564,500	564,50
Franco belga	31,686	31,686	31,75	31,686	31,75	31,68	31,690	31,686	31,686	31,68
Lira sterlina	2448,900	2448,900	2451 —	2448,900	2449 —	2448,95	2449 —	2448,900	2448,900	2448,90
Lira irlandese	1997,800	1997,800	1998 —	1997,800	1996,50	1996,75	1995,500	1997,800	1997,800	—
Corona danese	176,860	176,860	177 —	176,860	176,75	176,88	176,900	176,860	176,860	176,86
Dracma	14,660	14,660	14,55	14,660	—	—	14,600	14,660	14,660	—
E.C.U.	1427,200	1427,200	1429,10	1427,200	1426,60	1426,60	1426 —	1427,200	1427,200	1427,20
Dollaro canadese	1472 —	1472 —	1471 —	1472 —	1471 —	1471,80	1471,600	1472 —	1472 —	1472 —
Yen giapponese	7,978	7,978	7,96	7,978	7,97	7,97	7,978	7,978	7,978	7,97
Franco svizzero	759,300	759,300	760,90	759,300	759,50	759,50	759,700	759,300	759,300	759,30
Scellino austriaco	90,570	90,570	90,80	90,570	90,75	90,62	90,675	90,570	90,570	90,57
Corona norvegese	221,930	221,930	222,25	221,930	222 —	221,91	221,900	221,930	221,930	221,93
Corona svedese	220,850	220,850	221,25	220,850	221 —	220,82	220,800	220,850	220,850	220,85
FIM	307,600	307,600	307 —	307,600	307 —	307,17	306,750	307,600	307,600	—
Escudo portoghese	11,220	11,220	11,35	11,220	11,25	11,25	11,290	11,220	11,220	11,22
Peseta spagnola	11,428	11,428	11,44	11,428	11,50	11,42	11,428	11,428	11,428	11,42

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 maggio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2013,500
Marco germanico	637,825
Franco francese	209,100
Fiorino olandese	564,650
Franco belga	31,688
Lira sterlina	2448,950
Lira irlandese	1996,650
Corona danese	176,880
Dracma	14,630
E.C.U.	1426,600
Dollaro canadese	1471,800
Yen giapponese	7,978
Franco svizzero	759,500
Scellino austriaco	90,622
Corona norvegese	221,915
Corona svedese	220,825
FIM	307,175
Escudo portoghese	11,255
Peseta spagnola	11,428

Media dei titoli del 2 maggio 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,150
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	98 —
» 6% » » 1971-86 .	95,450
» 6% » » 1972-87 .	92,950
» 9% » » 1975-90 .	92,700
» 9% » » 1976-91 .	91,750
» 10% » » 1977-92 .	95,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	87,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	91,950
» » » 1-4-1981/86 16% .	101,250
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,550
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,500
» » » » 1- 6-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,350
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,900
» » » » 1- 5-1982/86 .	102,600
» » » » 1- 6-1982/86 .	102,400
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,200
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,800
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,625
» » » » 1-10-1982/86 .	101,725
» » » » 1-11-1982/86 .	102,150
» » » » 1-12-1982/86 .	102,950
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,725
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,700
» » » » 1- 9-1983/86 .	100,550
» » » » 1-10-1983/86 .	100,650
» » » » 1- 1-1983/87 . .	102,400
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,725
» » » » 1- 3-1983/87 .	102,450
» » » » 1- 4-1983/87 .	102,350

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/87 .	102
» » » » 1- 6-1983/87 . .	102
» » » » 1-11-1983/87 .	101
» » » » 1-12-1983/87 . .	101
» » » » 1- 7-1983/88 . .	102
» » » » 1- 8-1983/88 . .	102
» » » » 1- 9-1983/88 . .	102
» » » » 1-10-1983/88 . .	102
» » » » 1-11-1983/88 . .	103
» » » » 1- 1-1984/88 . .	101
» » » » 1- 2-1984/88 . .	101
» » » » 1- 3-1984/88 . .	100
» » » » 1- 4-1984/88 .	100
» » » » 1- 5-1984/88 .	101
» » » » 1- 6-1984/88 . .	100
» » » » 1-12-1983/90 . .	104
» » » » 1- 1-1984/91 .	104
» » » » 1- 2-1984/91 .	104
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102
» » » » 1- 4-1984/91 .	102
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102
» » » » 1- 6-1984/91 . .	101
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101
» » » » 1- 9-1984/91 . .	101
» » » » 1-10-1984/91 . .	101
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985	100
» » » 17 % 1-10-1985	101
» » » 16 % 1- 1-1986	101
» » » 14 % 1- 4-1986	100
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100
» » » 13,50 % 1-10-1986	99
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113,
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109
» » » » 1983/90 11,50 %	106,

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLD

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Progetti finalizzati di ricerca da parte del Consiglio nazionale delle ricerche: materiali e dispositivi per l'elettronica a stato solido e organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. (Deliberazione 6 marzo 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 15 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le proprie delibere con le quali è stato autorizzato l'avvio di progetti finalizzati da parte del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la propria delibera dell'8 giugno 1983, riguardante la approvazione del Programma nazionale di ricerca per la microelettronica;

Vista la proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica presentata con nota prot. n. 4558/15 dell'8 giugno 1984 e con nota n. 5438/15 del 16 luglio 1984, in ordine alla esecuzione dei seguenti progetti finalizzati in ricerca da parte del Consiglio nazionale delle ricerche: materiali e dispositivi per l'elettronica a stato solido e organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione;

Considerata la notevole importanza che rivestono detti progetti per lo sviluppo scientifico, economico e sociale del Paese, con prevedibili ricadute nel medio periodo;

Vista la nota del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 483/8-9 del 23 gennaio 1985 dalla quale, tra l'altro, risulta che le disponibilità finanziarie da destinarsi all'avvio di nuovi progetti finalizzati sono pari a 3,193 miliardi di lire;

Vista la nota telex prot. n. 21419 del 9 febbraio 1985 del Ministro per la funzione pubblica;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato a dare avvio ai seguenti progetti finalizzati: materiali e dispositivi per l'elettronica a stato solido e organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

Per l'attuazione dei suddetti progetti finalizzati il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, nell'assicurare il coordinamento delle varie iniziative nell'ambito delle previste tematiche di ricerca, curerà, in occasione dell'elaborazione dei relativi progetti esecutivi da parte del Consiglio nazionale delle ricerche, la migliore integrazione dei vari strumenti di intervento finanziario esistenti, al fine di evitare ogni possibile sovrapposizione di fondi pubblici ed eventuali dispersioni di risorse.

Il fabbisogno finanziario complessivo destinato all'esecuzione dei progetti autorizzati viene fissato nella misura non superiore a 156.215,6 milioni di lire correnti ed è articolato secondo il quadro pluriennale di cui all'annessa tabella *A* che fa parte integrante della presente delibera.

Per l'anno in corso il Consiglio nazionale delle ricerche provvederà al finanziamento delle spese inerenti alla direzione e allo approntamento dei programmi esecutivi relativi ai suddetti progetti finalizzati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie derivanti dallo stanziamento previsto a carico del bilancio dello Stato per il 1985, dai residui di gestione degli anni precedenti e da altre somme che, comunque dovessero rendersi disponibili.

Raccomanda

al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica di:

a) verificare che i singoli progetti esecutivi, che saranno predisposti dal Consiglio nazionale delle ricerche, siano basati su tempi di svolgimento e su risultati scientifici in linea con i corrispondenti studi di fattibilità e che l'articolazione pluriennale dei costi preventivati nei medesimi progetti esecutivi non superi il fabbisogno finanziario annuo indicato dalla presente delibera per il periodo 1985/86-1990;

b) vigilare che i singoli progetti esecutivi procedano per obiettivi annuali, riferendo semestralmente al CIPE sul loro stato di attuazione e sui provvedimenti adottati o proposti nel caso che detti obiettivi non vengano raggiunti alle scadenze indicate.

In ogni caso, il finanziamento delle fasi successive sarà subordinato all'esito positivo degli obiettivi annuali raggiunti nelle fasi precedenti;

c) a tal fine il Consiglio nazionale delle ricerche segnalerà al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica i problemi che eventualmente emergessero nel corso dell'attuazione dei progetti finalizzati, in tempo utile a consentire al Ministro vigilante di adottare tempestivamente i necessari provvedimenti;

d) predisporre tutte le misure ritenute opportune e necessarie ai fini del coordinamento generale del progetto finalizzato « Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione » e in particolare raccordo con le attività del Ministro per la funzione pubblica.

Il Presidente delegato: ROMITA

TABELLA *A*

FABBISOGNO FINANZIARIO OCCORRENTE NEL PERIODO 1985/86-1990 PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI PROGETTI FINALIZZATI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (Valori espressi in milioni di lire correnti)

Progetti finalizzati	Anni					Totali
	1985/86	1987	1988	1989	1990	
Elettronica stato solido	25.200,0	27.500,0	28.500,0	25.500,0	19.500,0	126.200,0
Pubblica amministrazione	2.933,4	6.161,1	8.582,6	7.829,1	4.509,4	30.015,6
Totale . . .	28.133,4	33.661,1	37.082,6	33.329,1	24.009,4	156.215,6

(2159)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di consigliere trasporti, categoria VII, del personale direttivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia d Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui alla citata legge;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti — ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797/81 — alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797/81 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione P.T.;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1984, n. 5627, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1985, registro n. 6, foglio n. 366, concernente modifiche delle qualifiche funzionali, dei profili professionali e delle modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali di cui ai citati decreti ministeriali numeri 4584 e 4833;

Riconosciuta la necessità di bandire un concorso pubblico, per esami, a complessivi trentotto posti di consigliere trasporti in prova della categoria VII del personale direttivo dell'Amministrazione P.T.;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di consigliere trasporti in prova, categoria VII, del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai sensi dell'art. 2, terzo comma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, otto dei suddetti posti sono riservati in favore del personale dell'esercizio, collocato nella VI categoria con effetto dal 1° gennaio 1982, a norma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia in possesso dei requisiti indicati nel seguente art. 2 ed abbia compiuto almeno quattro anni di anzianità di servizio nella categoria stessa, salvo il disposto di cui all'art. 15/101. Ai fini del raggiungimento di detta anzianità viene computato il servizio prestato nella categoria di provenienza. Detta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di persone.

I posti riservati che non siano ricoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8/873, commi secondo e terzo, di conferire agli idonei, i posti che si renderanno disponibili, nel limite del 10 per cento dei posti messi a concorso, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Le riserve di posti si applicano anche nel caso di assunzione degli idonei.

Art. 2.
Titolo di studio - Abilitazione professionale - Patente auto

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile - sezione trasporti o in ingegneria meccanica o in ingegneria elettrotecnica.

Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, nonché della patente di abilitazione di categoria «C» per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, il candidato, se non già in possesso della citata patente, deve, quanto meno, aver sostenuto e superato, pena l'esclusione dal concorso, gli esami per il conseguimento della patente medesima.

Quest'ultima dovrà essere prodotta, pena l'esclusione dalla nomina in prova, entro il termine di scadenza per la presentazione dei documenti di rito richiesti per la nomina stessa.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

c) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

e) aver compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di 18 anni e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 ed all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile nonché coloro che sono stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti esterni

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti esterni, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non è ammessa la presentazione delle domande ad altri organi dell'Amministrazione P.T.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

f) di non aver riportato condanne penali che importino l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

n) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 10 del presente bando di concorso, specificando la lingua o le lingue prescelte;

o) gli estremi della patente di abilitazione di categoria « C » per la guida di autoveicoli posseduta (numero, luogo e data di rilascio). Il candidato, se non già in possesso della citata patente, deve specificare di aver sostenuto e superato gli esami per il conseguimento della patente stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazioni imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, né di quelle prive della sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti interni

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti interni, di cui al secondo comma del precedente art. 1, redatte su carta bollata, indirizzate alla Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, dovranno essere presentate, entro e non oltre lo stesso termine di cui al precedente art. 5, all'ufficio di applicazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero di matricola;

d) l'ufficio di applicazione;

e) la categoria e la qualifica in atto rivestita e la qualifica di inquadramento ai sensi dell'art. 29 della legge 3 aprile 1979, n. 101, nonché la data di nomina nelle qualifiche stesse;

f) le eventuali note di demerito riportate nell'ultimo quadriennio, ovvero di non aver riportato alcuna nota di demerito;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) di essere abilitati all'esercizio della professione;

i) gli estremi della patente di abilitazione di categoria « C » per la guida di autoveicoli posseduta (numero, luogo e data di rilascio). Il candidato, se non già in possesso della citata patente, deve specificare di aver sostenuto e superato gli esami per il conseguimento della patente stessa;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

m) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 10 del presente bando di concorso, specificando la lingua o le lingue prescelte.

Gli uffici, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data indicante il giorno di presentazione, le proseguiranno tempestivamente all'organo competente (direzioni centrali, direzioni compartimentali, direzioni provinciali, circoli costruzioni T.T.) a redigere apposito foglio informativo contenente le notizie di cui alle lettere da *a)* ad *i)* del comma precedente. Detti organi, dopo aver corredato le domande con il suddetto foglio informativo, cureranno che le domande stesse vengano tempestivamente inoltrate al competente ufficio del Ministero.

Si osservano le disposizioni degli ultimi due commi del precedente art. 5.

Art. 7.

Data dei requisiti

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 2, commi terzo e quarto, i requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data, come prescritto dal precedente articolo 1, comma secondo, deve essere posseduto il requisito dell'anzianità di servizio.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 12.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da due funzionari dell'Amministrazione P.T. con qualifica non inferiore a dirigente superiore del ruolo tecnico dei trasporti, anche in quiescenza; in luogo di uno o di entrambi i funzionari possono essere nominati uno o due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione P.T. con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere, da scegliersi tra docenti anche in quiescenza, ovvero tra funzionari dell'Amministrazione P.T. con qualifica non inferiore a dirigente superiore in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte, di un colloquio e di una conversazione facoltativa in lingua inglese o francese o in entrambe le lingue, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Per ciascuna prova di esame, sia obbligatoria che facoltativa la valutazione sarà espressa in punti interi, da zero a venti.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione complessiva non inferiore a punti ventotto, con un minimo di punti 12 in una delle due prove. Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato una votazione non inferiore a punti dodici.

La votazione complessiva sarà costituita dalla metà del punteggio complessivo riportato nelle prove scritte, del punto ottenuto nel colloquio e di un decimo della votazione ottenuta in ciascuna delle prove facoltative di lingua estera purché non inferiore a punti dodici.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 11.

Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 21 *e* 22 *giugno* 1985, *alle ore* 8, *presso il palazzo degli esami, via Induno, aula B.*

I candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore otto dei giorni sopra indicati, per sostenere le prove scritte, nell'intesa che l'ammissione alle prove stesse ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

Titoli di preferenza o di precedenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli che danno loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto il colloquio stesso, i documenti di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, o un certificato di matrimonio rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto il suddetto colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la propria famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste

del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con la indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli aspiranti alla riserva di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto sono tenuti a produrre, nel termine e nei modi previsti dal primo comma del presente articolo, la copia integrale dello stato matricolare civile.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*), *o*), ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti in bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 13.

Graduatoria di merito - Riserva di posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma del penultimo comma del precedente art. 10).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti oltre a quelle di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 12) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale personale - Divisione 1ª - Sezione 2ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) diploma originale su carta da bollo comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero certificato provvisorio di abilitazione o copia autentica dei medesimi;

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, numero 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciata dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciata dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

9) attestazione rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla prefettura su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria per la guida di autoveicoli, cioè luogo, numero e data di rilascio o del rinnovo.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6), 7) e 9) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti in bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché

da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza del diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2), 7) e 9) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dell'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) diploma originale dell'abilitazione professionale;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato del casellario giudiziale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) attestazione rilasciata dall'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla prefettura, su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria « C » per la guida di autoveicoli, cioè luogo, numero e data del rilascio o del rinnovo.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.

Nomina in prova - Esclusione dalla nomina

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria potranno essere immessi subito in servizio previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge.

Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina.

Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 27 marzo 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1985
Registro n. 16 *Poste, foglio n.* 346

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Trazione e materiale mobile:

1) caratteristiche costruttive e funzionali dei mezzi di trasporto su strada;

2) meccanica della locomozione (resistenza al moto, aderenza, potenza e caratteristiche dei motori di trazione. Trasmissione del moto, regolazione della velocità, frenatura. Prestazione dei veicoli;

3) progettazione e costruzione degli autoveicoli. Motori a combustione interna. Cambi di velocità, invertitori, variazioni di velocità. Giunti e innesti. Cinghie - Coppe di frizione - Sospensioni ed ammortizzatori - Freni - Telai - Carrozzeria - Equipaggiamento elettrico ed accessori;

4) carrelli elettrici. Batterie di accumulatori per avviamento e per trazione. Raddrizzatori di corrente. Motori elettrici;

5) elementi di tecnologia dei combustibili e dei lubrificanti.

Seconda prova:

Organizzazione ed esercizio dei trasporti:

1) sistemi di trasporto e loro integrazione e coordinamento;

2) tecnica ed economia dei trasporti. Studio dei costi di impianto e di esercizio, con particolare riguardo per i trasporti su strada;

3) infrastrutture ed impianti fissi per i trasporti su strada:

a) edifici ed altre opere edili per l'esercizio dei trasporti su strada (rimesse, officine, stazioni di ricarica batterie). Elementi costruttivi e funzionali;

b) impianti per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli.

COLLOQUIO

(oltre le materie oggetto delle prove scritte)

1) Nozioni sul trasporto merci a mezzo ferrovia con particolare riguardo per gli effetti postali - Costi - Tipi di carri merci in esercizio nelle FF.SS. italiane.

2) Ordinamento amministrativo nazionale nel settore dei trasporti su strada.

3) Norme sull'esercizio dei servizi di trasporto su strada.

4) Norme sulla circolazione stradale. Norme sulla sicurezza degli edifici ed altri impianti per l'esercizio dei trasporti.

5) Nozioni di contabilità di Stato; diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici; nozioni di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; organizzazione dell'Amministrazione p.t.

N.B. — L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUA ESTERA

La prova di lingua estera consisterà in una conversazione in francese o inglese o in entrambe le lingue su argomenti di normale generale conoscenza, nella quale il candidato dovrà dimostrare di saper parlare correttamente la lingua o le lingue prescelte.

N.B. — A tale prova saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - *Sezione* 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza; numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (figli n. . .)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trentotto posti per la nomina alla qualifica di consigliere trasporti in prova, categoria VII, del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali che importino l'interdizione temporanea o perpetua dai pubblici uffici (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . .;

e) di essere in possesso dell'abilitazione per l'esercizio della professione, conseguita in data . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

h) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'Amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . (6) ovvero di aver prestato servizio presso l'Amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . . al . . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (7) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di voler sostenere la prova facoltativa di lingua . . . . (specificare la lingua o le lingue prescelte);

m) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria « C » per la guida di autoveicoli n. . . . . . rilasciata dalla prefettura di . . . . . . in data . . . . oppure di aver sostenuto e superato gli esami per il conseguimento della categoria « C » in data . . . .

Data, ...

Firma . . . . (8)

Note:

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) Se l'aspirante è dipendente dell'Amministrazione P.T., riservatario a norma dell'art. 1, comma secondo, del bando di concorso, specificare detto titolo indicando la data della nomina nella qualifica che ha consentito il suo inquadramento nella VI categoria.

(7) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via o piazza, e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(2316)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi per le esigenze della cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della cattedra di chirurgia del cuore e grossi vasi - Istituto di chirurgia del cuore e grossi vasi - Policlinico Umberto I, viale del Policlinico, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova: ore 9 del centosettantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

seconda prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

terza prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(2433)

MINISTERO DELLE FINANZE

Nuova ripartizione dei posti disponibili al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale amministrativo delle dogane, ed elevazione, da due a tre, del numero dei posti di primo dirigente dell'anzidetto ruolo, messi a concorso speciale, per esami, con decreto ministeriale 8 agosto 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1984, n. 5819/III, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre successivo, registro n. 58 Finanze, foglio n. 20, pubblicato nel supplemento ordinario (concorsi) alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 26 ottobre 1984, con il quale, in sede di prima applicazione delle norme contenute nella sopracitata legge n. 301/1984 relativamente all'accesso alla qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale amministrativo delle dogane, si è, fra l'altro, provveduto:

a) all'art. 1, primo comma, n. 2, a ripartire come segue, secondo le percentuali stabilite dall'art. 6 della stessa legge n. 301, i sei posti che presumibilmente si sarebbero resi disponibili nell'anzidetta qualifica entro il 31 dicembre 1984:

due posti (40%) al concorso speciale per esami;

tre posti (40%) al corso-concorso di formazione dirigenziale;

un posto (20%) al concorso pubblico per titoli ed esami (da bandirsi con separato provvedimento, giusta successivo terzo comma);

b) all'art. 1, secondo comma, a fare esplicita riserva di eventuali modifiche a tale ripartizione, qualora entro il 31 dicembre 1984 si fossero verificate altre vacanze nella qualifica;

c) all'art. 3, ad indire contestualmente i seguenti distinti bandi di concorso a primo dirigente per i posti disponibili alla data sopracitata:

concorso speciale, per esami, a due posti;

corso-concorso di formazione dirigenziale a tre posti;

Ritenuto che in data 11 novembre 1984 è deceduto il primo dirigente di dogana dott. Bisogno Attilio e che occorre, di conseguenza, provvedere a sciogliere l'anzidetta riserva in relazione all'ulteriore posto resosi disponibile al 31 dicembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

A scioglimento della riserva di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto ministeriale n. 5819/III dell'8 agosto 1984, specificato nelle premesse, i sette posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale amministrativo delle dogane, risultati disponibili alla data del 31 dicembre 1984 sono così ripartiti, in applicazione dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301:

tre posti (40%) al concorso speciale per esami;

tre posti (40%) al corso-concorso di formazione dirigenziale;

un posto (20%) al concorso pubblico per esami.

Art. 2.

Il numero dei posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale amministrativo delle dogane, disponibili al 31 dicembre 1984, messi a concorso speciale, per esami, con l'art. 3 del decreto ministeriale 8 agosto 1984, è elevato da due unità a tre unità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 febbraio 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1985
Registro n. 24 *Finanze, foglio n.* 46

(2315)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 105 del 6 maggio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

A.T.A.N. - Azienda tranvie autofilovie di Napoli: Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli, al posto di direttore.

I.S.V.A.P. - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo: Riapertura dei termini di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti di vice capo ufficio e a tre posti di impiegato di prima categoria.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita *Italia*	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100851070)